



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

ORDINANZA DEL SINDACO

Atto n. 8 del 21/04/2023

Oggetto: Limitazione utilizzo della risorsa idrica destinata al consumo umano. Estensione del divieto di consumo.

IL SINDACO

Vista la nota del 30.03.2023 PG/2023/0013812 del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Sassari dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL), registrata al protocollo generale di questo Comune al n° 1623 del 30/03/2023, con la quale si comunica la non conformità microbiologica dell'acqua immessa in rete ai sensi del D.Lgs 18/23, per il parametro "*Batteri Coliformi*" in ragione di 24 MPN/100 ml nel punto di prelievo denominato "BULTEI Municipio";

Visti i rapporti di prova emessi dal laboratorio SPLab SP LAB s.a.s., con sede in Via Serras 16 a Ploaghe (SS), P.IVA. e CF: 02361790906, incaricato per i campionamenti di autocontrollo del servizio idrico, gestito in forma autonoma, come di disposto da delibera EGAS n. 29 del 30.06.2022:

- n° 824/2023 del 27/03/2023 con il quale si attesta la conformità dell'acqua immessa in rete, rilevando nel punto di prelievo denominato "BULTEI Municipio" per il parametro "*Batteri Coliformi*" in ragione di 0 MPN/100 ml;
- n° 1183/2023 del 06/04/2023, pervenuto in data odierna e registrato al protocollo di questo Comune al n° 1853, con il quale si attesta la non conformità dell'acqua immessa in rete, rilevando nei punti di prelievo denominati "Municipio" e "Fontana scuola media" per il parametro "*Batteri Coliformi*" in ragione di 1 MPN/100 ml;

Dato atto che in data odierna è stato comunicato, per le vie brevi, l'esito di un nuovo esame microbiologico, in relazione al quale è emersa la necessità di estendere il divieto di consumo anche per l'acqua delle fontanelle pubbliche;

Dato atto che il limite di legge disposto dal D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18 per il suddetto parametro è 0 MPN/100 ml e il superamento dello stesso rende l'acqua non idonea al consumo umano diretto, la quale può esser utilizzata solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire ed eliminare i pericoli di igiene e sanità pubblica, informare adeguatamente la popolazione servita nonché i titolari di esercizi pubblici, diretti utilizzatori della risorsa idrica

immessa in rete per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, e di provvedere in merito, che il fatto sopraindicato rappresenta;

Richiamato l'Art. 50 del D. Lgs. 267/2000 il quale dispone che il Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotti le ordinanze contingibili e urgenti;

Accertata la competenza in merito;

ORDINA

per quanto in premessa esposto, il divieto di utilizzo per consumo umano diretto dell'acqua proveniente dalla condotta idrica e delle fontanelle pubbliche dislocate nel Comune di Bultei, la quale può esser utilizzata solo previa bollitura e per tutti gli usi igienici;

DA ATTO

Che il presente divieto è valido per tutte le utenze domestiche e non domestiche, inclusi gli esercenti di pubblici esercizi che ricorrono all'utilizzo diretto della risorsa nelle fasi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande;

DISPONE

- che la validità delle prescrizioni che con questo provvedimento persista sino alla comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Sassari dell'Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) dell'avvenuto accertamento della conformità ai parametri di legge;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito informatico del Comune di Bultei ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- che la presente ordinanza venga trasmessa per quanto di competenza a:
 - Comando di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico di Bultei;
 - Abbanoa Spa sede di Nuoro;
 - ASL – SIAN DI SASSARI.
 - Stazione dei Carabinieri di Bultei;
 - Appaltatore del servizio di mensa scolastica ditta Nieddu Salvatore.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971, è possibile effettuare ricorso, avverso la presente ordinanza, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. Sardegna, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio. Alternativamente, per soli motivi di legittimità, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal D.P.R. n° 1199 del 24/11/1971.

Il Sindaco
Ing. Daniele Arca